

## **RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

**N. 97/1949 (LAVORATORI MIGRANTI) - Anno 2019.**

Con riferimento all'applicazione nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione n. 97 del 1949, ad integrazione di quanto già riferito nei precedenti rapporti del 2012 e del 2017, si riportano di seguito gli aggiornamenti intervenuti ad oggi in materia di lavoratori migranti.

### **Articolo 1 (a) della Convenzione. Informazioni sulla legislazione nazionale.**

Ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si riportano di seguito i testi normativi e regolamentari emanati da aprile 2017 a maggio 2019:

- **Decreto Interministeriale del 24 luglio 2017 (G.U. n. 211 del 9.09.2017)** del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e Ministro dell'Interno, che determina per il triennio 2017-2019 il limite massimo di ingressi in Italia di 7.500 unità per la frequenza di corsi di formazione professionale e 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale già intrapreso dallo straniero nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in attuazione delle Linee Guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome;

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2017 (GU n. 12 del 16.01.2018)** concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2018, che ha fissato in 30.850 quote il limite massimo di ingressi sul territorio, di cui 18.000 quote per attività stagionali legate ad esigenze dei settori agricolo e turistico-alberghiero;

- **Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".** Le novità principali in materia di minori stranieri non accompagnati riguardano: la concentrazione di tutte le fasi procedurali giurisdizionali presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni, anche per la fase istruttoria della domanda di protezione internazionale; il trasferimento dal giudice tutelare al tribunale per i minorenni, della competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore; l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza inherente all'emissione del provvedimento attributivo dell'età del minore nei casi di fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore, secondo la procedura disciplinata dall'art. 19-bis del d.lgs. 142/2015; la consultazione, da parte delle autorità di pubblica sicurezza, del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata dal minore; la comunicazione del provvedimento di attribuzione dell'età alle autorità di polizia, ai fini del completamento delle procedure di identificazione, e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'inserimento dei dati nel SIM; l'estensione dell'applicabilità ai MSNA di alcune disposizioni del recente D.L. 13/2017, quali quelle che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione e asilo e quelle che disciplinano i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali alla Commissione nazionale per il diritto di asilo;

- Nota congiunta del 7 maggio 2018 della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e dell'Ispettorato Nazionale che ha fornito chiarimenti circa la possibilità per i cittadini

stranieri di svolgere un'attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, estendendo quanto previsto dall'art. 5, comma 9-bis, TUI (riferito ai richiedenti un permesso per lavoro subordinato) che consente al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

- **Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71** che recepisce la direttiva Ue 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'1 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari, che ha tra i principali obiettivi: facilitare l'accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in cui lo studente svolge gli studi al fine di coprire in parte il costo degli studi, stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, che si recano nell'Ue per i motivi previsti nel titolo della direttiva; aprire l'Unione ai cittadini dei Paesi terzi a fini di ricerca, in modo che diventi un polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione; assicurare ai soggetti destinatari un insieme minimo di diritti, compreso l'accesso a beni e servizi. Tale recepimento ha comportato per più disposizioni, una novellazione del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Risultano, in particolare, modificati gli articoli che disciplinano l'ingresso e soggiorno: per volontariato (articolo 27-bis), per ricerca (articolo 27-ter), per studio (articoli 39 e 39-bis). Del Testo unico risulta inoltre abrogato l'articolo 22, comma 11-bis, in quanto avente ad oggetto un profilo (il prolungamento del permesso di soggiorno oltre la conclusione del percorso formativo) che trova riformulazione in un nuovo articolo 39-bis-1, introdotto nel medesimo Testo unico. Questo nuovo articolo concerne una nuova fattispecie di permesso di soggiorno, per ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori e studenti (in attuazione dell'articolo 25 della direttiva);

- **Il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, come convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n.136 (G.U. n. 293 del 18.12.2018)**, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" che all'articolo 25-quater ha previsto l'istituzione presso questa Amministrazione del "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia, concertata tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti. La Segreteria, insediata presso questa Direzione Generale, ha avviato l'attività a supporto dell'organizzazione dei lavori del Tavolo, anche sulla base degli esiti della riunione di insediamento tenutasi il 17 dicembre 2018;

- **Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145**, che al comma 286, ha incrementato il Fondo Nazionale Politiche Migratorie di euro tre milioni; pertanto, sulla base di quanto già previsto nel precitato art. 25 quater del cd. Collegato fiscale, il quale, ha istituendo il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", ha reso disponibili su appositi capitoli di spesa obbligatori ad inizio anno le risorse del FNPM, a decorrere dall'anno 2019 il FNPM avrà un ammontare annuo di 10 milioni di euro;

- **La Legge 1º dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113"**. Il provvedimento contiene nel primo titolo nuove norme "in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione". Le nuove norme cambiano il sistema

dell'accoglienza in Italia dei richiedenti asilo: viene eliminato il permesso di soggiorno per protezione umanitaria, introducendo al suo posto, ipotesi tipizzate di temporanea tutela dello straniero in presenza di esigenze di carattere umanitario che non ne consentono il rimpatrio. Le nuove norme hanno inoltre riorganizzato il sistema Sprar (ora Siproimi), riservando l'inserimento nelle strutture di tale circuito, ai beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai **minori stranieri non accompagnati**, anche non richiedenti asilo, nonché ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario. I minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018), ma in caso di diniego dovranno ora lasciare le strutture. La nuova normativa non ha modificato l'impianto della procedura di conversione al compimento della maggiore età del permesso per minore età rilasciato ai **msna**, ma ha abrogato la disposizione, introdotta dalla legge 47/2017, che prevedeva il principio del silenzio-assenso in caso di mancato rilascio del parere nell'ambito del procedimento di conversione del permesso da minore età in lavoro, studio o attesa occupazione;

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2019** concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2019, che ha fissato in 30.850 quote il limite massimo di ingressi sul territorio di cui 18.000 quote per attività stagionali legate ad esigenze del settore agricolo e turistico alberghiero.

#### **Articolo 1 (c) della Convenzione. Informazioni riguardanti gli Accordi.**

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali negozia con Stati non appartenenti all'Unione Europea, in raccordo con l'Ufficio del Consigliere Diplomatico del Ministero e di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, accordi in materia di regolamentazione e gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro.

Trattasi di accordi che mirano al rafforzamento dei canali di ingresso legali di lavoratori stranieri e dei meccanismi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'istituto è disciplinato dall'art. 21 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

L'articolo prevede la possibilità, nell'ambito dei decreti flussi disciplinanti l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro di attribuire apposite quote di ingresso ai lavoratori di Paesi con i quali sono stati negoziati tali accordi.

Sono attualmente operativi Accordi con i Governi di Moldova, Filippine, Sri Lanka, Egitto, Marocco ed Albania come già segnalato nel precedente rapporto. È altresì in vigore la Dichiarazione Congiunta in materia di migrazione circolare tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano ed il Ministero del Lavoro e delle Relazioni Industriali della Repubblica di Mauritius, sottoscritta il 20 settembre 2012.

Si segnala che da tempo l'Italia e la Tunisia hanno avviato una riflessione sulla possibilità di concludere un accordo quadro che include anche la migrazione per ragioni di lavoro ed il negoziato è attualmente in corso.

Inoltre, su sollecitazione delle Autorità moldave, si è recentemente deciso di avviare la negoziazione di un nuovo accordo su basi aggiornate, che tenga conto anche della cooperazione pregressa ed esistente.

Nel corso del 2018, sono state realizzate in collaborazione con la Cancelleria di Stato moldava delle iniziative di formazione professionale finalizzate a sviluppare e valorizzare le capacità imprenditoriali dei migranti di ritorno e della Diaspora moldava, con particolare riferimento al settore dell'economia sociale.

Sono state parallelamente realizzate attività di *capacity building* rivolte a rappresentanti delle Istituzioni moldave di livello centrale e locale impegnate nella gestione dei flussi migratori, finalizzate a rafforzare la loro capacità di supportare la Diaspora e i migranti di ritorno orientandoli verso opportunità di impresa e di reinserimento lavorativo.

#### Articoli 2 e 3 della Convenzione. Informazioni ai migranti.

- **Decreto 10 febbraio 2017 (G.U. n. 93 del 21.04.2017) del Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze (attuativo della previsione contenuta nella direttiva 52/2009)** ha previsto che i lavoratori stranieri, presenti sul territorio nazionale e il cui soggiorno in Italia è irregolare, siano informati in modo dettagliato circa i loro diritti prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio. Il Decreto prevede le modalità per presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro che l'abbia assunto illegalmente, per esigere ogni retribuzione arretrata e il versamento dei contributi previdenziali dovuti, comprese eventuali penalità di mora o sanzioni amministrative. Con il decreto viene istituito un modello informativo (in uso al personale impiegato nelle attività ispettiva, dalle forze di polizia o altri enti), contenente le informazioni sulle modalità con le quali il lavoratore può far valere i diritti e come presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro;

Uno strumento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali utile a fornire informazioni ai lavoratori migranti è il **“Portale integrazione Migranti”**. Nel Portale Integrazione Migranti ([www.integrazionemigranti.gov.it](http://www.integrazionemigranti.gov.it)) è possibile trovare tutte le informazioni sui servizi presenti sui territori, quali ad esempio quelli di base: socio sanitari, educativi, integrazione scolastica, di mediazione interculturale, legale etc. Le diverse aree del Portale, incluse quelle tematiche (Cultura, Nuove generazioni, Paesi di origine comunità associazioni, Protezione internazionale), sono consultabili anche in lingue inglese. Il sistema è strutturato in modo tale che la ricerca possa avvenire per territorio e/o tipo di servizio. All'interno del Portale è presente, inoltre, un'area dedicata alle “esperienze sul territorio” nella quale è prevista una specifica sezione “pari opportunità”. In quest'area vengono pubblicate e diffuse informazioni relative ad esperienze e progetti realizzati sui territori con l'obiettivo di attuare il principio delle pari opportunità e non discriminazione come previsto dall'art. 26 del Regolamento CE n. 1083/2006, secondo il quale gli Stati membri sono invitati ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, etc. Altra sezione molto importante è quella dedicata ai “*Paesi di origine, associazioni, comunità di migranti*” che contiene un database di Associazioni presenti sui territori (che ne include attualmente 1.413). Si segnala, la pubblicazione di focus dedicati ai principali temi delle migrazioni e dell'integrazione (tra i quali: il decreto flussi, le novità introdotte con il decreto n. 113/2018, lo stato dell'arte sul riconoscimento delle competenze non formali ed informali, l'apprendimento on line dell'italiano L2; l'inclusione finanziaria; lo sfruttamento in agricoltura e caporalato). Si evidenzia la pubblicazione della newsletter mensile (la quale conta circa 5000 iscritti), dedicata alle novità normative, giurisprudenziali e alle politiche in materia di migrazioni e integrazione.

Si è svolto, infine, in maniera continuativa un lavoro redazionale di raccordo informativo con i referenti delle Regioni e delle Province Autonome al fine di restituire, in un unico quadro costantemente aggiornato (area “Le Regioni” del portale), gli interventi posti in essere sui territori.

#### Articolo 4 della Convenzione. Misure adottate per facilitare la partenza per motivi di lavoro.

Con riferimento alle misure adottate dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale supporto pre-partenza alla migrazione legale, si segnala l'avviamento di un progetto finalizzato a rafforzare gli interventi di orientamento,

informazione, formazione linguistica e civica nei Paesi di origine dei migranti in procinto di entrare in Italia per lavoro subordinato e tirocinio.

L'intervento (con una dotazione di 3 milioni di euro a valere sul **fondo FAMI** – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), intende promuovere un adeguamento delle competenze professionali in possesso dei cittadini stranieri, con la finalità di rafforzarne ulteriormente la qualificazione in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze del mercato del lavoro italiano, favorendone la capacità di integrazione socio-occupazionale. Avviare il processo di integrazione già nei paesi di origine dei flussi migratori significa, infatti, promuovere adeguate attività di informazione e formazione dei potenziali migranti verso l'Italia, supportate da efficaci servizi di selezione, orientamento e accompagnamento al lavoro che sostengono e incrementano il positivo impatto sociale del fenomeno migratorio nel nostro paese. L'intervento, progettato in stretto raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il Ministero dell'Interno, ha anche la finalità di qualificare la *governance*, strutturando un raccordo istituzionale stabile e collaborativo nei diversi paesi coinvolti dalle iniziative. Tale azione, infatti, non può prescindere dal diretto coinvolgimento delle Rappresentanze diplomatiche/consolari presenti nei diversi Paesi di origine.

## **Articolo 5.**

In merito al presente articolo si rimanda a quanto già rappresentato nel precedente rapporto del 2017.

## **Articolo 6. Parità di trattamento con i lavoratori nazionali.**

Come già rappresentato nei precedenti rapporti del 2012 e del 2017, riguardo i diritti relativi alla retribuzione e alle prestazioni di sicurezza sociale, si evidenzia che il nostro ordinamento riconosce il lavoro quale principio fondamentale, insieme al principio d'uguaglianza, assicurando una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, e promuovendo le condizioni necessarie a garantire, di fatto, pari dignità sociale ad ogni persona, anche mediante la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori ( articoli 2, 32, 35 e 41 della Costituzione).

Peralterro, l'articolo 2 della legge 25 luglio 1998, n. 286 stabilisce che la Repubblica italiana, in attuazione della Convenzione OIL 143/75, garantisce a tutti i lavoratori stranieri non comunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Pertanto, nel caso di instaurazione di un regolare rapporto di lavoro subordinato, viene garantita la tutela e il conseguente diritto del lavoratore non comunitario al rispetto degli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, nonché la tutela della sua persona e della sua dignità, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle concernenti il principio di non discriminazione e di tutela dei minori e delle lavoratrici madri.

Ai lavoratori migranti deve essere assicurata, oltre che uguali condizioni di impiego e di lavoro, anche la tutela dei diritti sindacali e/o di rappresentanza del personale nel luogo dove svolgono la loro attività lavorativa, nonché il diritto alla formazione professionale e alle prestazioni sociali destinate alla famiglia.

In materia di sicurezza sociale, si evidenzia che ai lavoratori stranieri devono essere applicate le stesse disposizioni previdenziali ed assistenziali del Paese in cui svolgono la prestazione di lavoro.

Il d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione TUI), come modificato dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito dalla legge n. 132 del 1 dicembre 2018, garantisce un'effettiva tutela per le vittime di abusi o sfruttamento lavorativo che denunciano il proprio datore di lavoro prevedendo il rilascio di un apposito permesso di soggiorno. L'art. 22 comma 12 bis del Testo Unico per l'immigrazione prevede, infatti che, qualora il lavoratore assunto irregolarmente presenti denuncia nei confronti del proprio datore

di lavoro e cooperi nel relativo procedimento penale, venga rilasciato dal Questore, previo parere favorevole del Procuratore della Repubblica, uno speciale permesso di soggiorno. Tale titolo di soggiorno è denominato, ai sensi del nuovo comma 12 sexies del succitato art. 22 TUI, “casi speciali” e consente lo svolgimento di attività lavorativa. Tale permesso di soggiorno è convertibile, a scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo ([D.L. 113/2018](#)).

La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pone in essere, nell’ambito delle proprie competenze, una serie di interventi mirati all’inserimento socio-lavorativo dei cittadini migranti con l’obiettivo di garantire pari opportunità in particolare di fasce vulnerabili di migranti (soggetti titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati e migranti in condizione di disagio occupazionale). Si segnalano i risultati dei seguenti progetti:

“*Programma INSIDE (INSerimento Integrazione nordsuD InclusionE)*” (attivato nel 2015 e conclusosi nel 2018). L’intervento era finalizzato alla realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo e di integrazione di titolari di protezione internazionale accolti nel sistema dello SPRAR. Nell’ambito del progetto INSIDE sono stati attivati complessivamente 753 percorsi di inserimento socio-lavorativo e di integrazione. Tra gli enti proponenti figurano agenzie per il lavoro, associazioni, consorzi e cooperative sociali, enti di formazione professionale.

Fra le attività di monitoraggio merita di essere evidenziata la rilevazione periodica del tasso occupazionale dei destinatari dei tirocini, che ad un anno di distanza si attestava al 33%.

I risultati del progetto INSIDE sono stati raccolti all’interno di un Report di monitoraggio disponibile in lingua inglese al seguente link: [http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/report\\_INSIDE\\_eng.pdf](http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/report_INSIDE_eng.pdf)

In coerenza con il dettato costituzionale, che conferisce alle Regioni e alle province autonome le competenze in materia di integrazione socio-lavorativa, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ha attivato tre Avvisi pubblici finalizzati alla realizzazione di Piani regionali d’intervento, in cui le Amministrazioni beneficiarie hanno coinvolto direttamente gli enti locali, le rappresentanze regionali dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e le scuole. Tali Avvisi sono finanziati attraverso le risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, nell’ambito del quale la Direzione Generale è stata delegata dal Ministero dell’Interno, titolare del Fondo, allo svolgimento delle funzioni di gestione ed attuazione di interventi relativi all’obiettivo specifico 2 “Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale”. Nel primo avviso multiazione (pubblicato nell’aprile del 2016) le Regioni e le Province autonome sono state invitate a presentare piani di intervento articolati su quattro azioni (qualificazione del sistema scolastico in contesti multculturali, promozione dell’accesso ai servizi finalizzati all’integrazione, servizi di informazione qualificata e promozione della partecipazione attiva dei migranti) sviluppati in collaborazione con attori cruciali per le politiche di integrazione, quali le scuole e gli enti locali, attivando specifici percorsi di co-progettazione. I progetti finanziati, realizzati in collaborazione con 161 istituzioni scolastiche e 114 enti locali partner, si sono conclusi alla fine del 2018.

Al fine di assicurare continuità alle azioni attivate, nel marzo del 2018 è stato pubblicato un nuovo Avviso ([AVVISO IMPACT 1/2018 - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio](#)) rivolto alle stesse Amministrazioni per la presentazione di progetti articolati sulle quattro linee d’intervento sopra indicate. I progetti presentati prevedono il coinvolgimento diretto di 61 istituti scolastici, 62 enti locali e 6 ANCI regionali. Nell’aprile del 2018, inoltre, la Direzione Generale ha pubblicato un altro Avviso ([AVVISO PRIMA 2/2018. Progetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti](#)) rivolto alle Regioni e alle Province autonome, finalizzato a qualificare i servizi per il lavoro,

attraverso la realizzazione di Piani di rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei cittadini di paesi terzi. I 14 progetti attivati si concluderanno entro il 2020, coinvolgendo 29 enti locali, 5 ANCI regionali e 9 Istituti scolastici.

Infine, nel marzo del 2019 è stato pubblicato il [bando relative al progetto "PUOI - Protezione Unita a Obiettivo Integrazione"](#), rivolto ai servizi per il lavoro pubblici e privati autorizzati all'intermediazione. Il progetto prevede l'attivazione di 4.500 percorsi integrati di inserimento socio lavorativo rivolti a cittadini migranti vulnerabili regolarmente presenti sul territorio nazionale. L'obiettivo generale dell'intervento è favorire l'integrazione socio-lavorativa e l'acquisizione della piena autonomia di lungo periodo dei destinatari. Il raggiungimento di tale obiettivo prevede la messa a sistema di un modello integrato a livello nazionale, anche sulla base delle precedenti esperienze con i Progetti INSIDE e PERCORSI. I tirocini formativi, saranno realizzati attraverso lo strumento della "dote individuale" articolata da un alto, in una filiera di servizi, dall'altro, in una dotazione economica. Il percorso di politica attiva in cui il soggetto sarà coinvolto si articolerà in diverse fasi di accoglienza e presa in carico, orientamento specialistico, orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali e formazione (tutoring). Il Progetto si inserisce nel quadro della Programmazione Integrata degli interventi in materia di politiche migratorie adottati dalla Direzione Generale dell'Immigrazione per il periodo 2014-2020, ed è finanziato in modo complementare dai fondi FAMI e FSE PON Inclusione.

#### **Articolo 6, lettera b.**

##### **Norme nazionali in materia previdenziale.**

Ad integrazione di quanto già comunicato con l'ultimo rapporto del 2017 si rappresenta quanto segue.

##### **Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza (RdC/Pdc).**

L'art. 1 del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge n. 26/2019) ha introdotto, a decorrere del mese di aprile 2019, il Reddito di Cittadinanza (RdC), quale misura di contrasto alla povertà e di sostegno delle famiglie in condizioni disagiate, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.

Il componente del nucleo familiare, richiedente il beneficio, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti:

- cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Il beneficio economico viene accreditato ogni mese sulla Carta RdC. Una nuova carta prepagata.

La prestazione, complessivamente considerata, non può essere superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per la scala di equivalenza ai fini Rdc, ridotta per il valore del reddito familiare; e non può essere, altresì, inferiore a 480 euro annui (ovvero, € 40,00 mensili).

Il beneficio del RdC è riconosciuto per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 18 mesi.

Il RdC assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, ovvero nel nucleo siano presenti componenti di età inferiore a 67 anni con un grado di disabilità grave, o non autosufficienti.

### **Assegno di maternità concesso dal Comune.**

L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni (Art. 74 D.lgs. n. 151/2001 – T.U. maternità/paternità) ed erogata dall'INPS in presenza di determinati requisiti reddituali.

Spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dall'1.1.2018 al 31.12.2019.

Beneficiarie della prestazione sono le madri non occupate, nonché quelle occupate (purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell'assegno) che siano:

- cittadine italiane;
- comunitarie;
- extracomunitarie residenti in Italia in possesso di titolo di soggiorno valutato dai comuni di residenza.

Per il 2019, l'importo è pari a 346,39 €, per cinque mensilità e quindi a complessivi 1.731,95 €.

### **Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune.**

L'art. 65, Legge n. 448/1998 riconosce il diritto all'assegno ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in presenza di:

- nucleo familiare composto almeno da un genitore e 3 figli minori di anni 18, compresi i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. I figli minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica del richiedente e non devono essere in affidamento presso terzi;
- risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rivalutato annualmente.

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per l'anno 2019 è pari ad Euro 8.745,26 del nucleo familiare. I requisiti previsti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. L'assegno viene erogato per tredici mensilità.

### **Assegno di natalità (c.d. bonus bebè).**

Previsto dall'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014 (e relativo D.P.C.M. 27 febbraio 2015) per nuclei familiari tra i cui componenti vi sia un figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, fino ai limiti di spesa indicati normativamente.

Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni, dalla Legge 136/2018, art. 23 quater) ha introdotto una novità rappresentata dal riconoscimento di una maggiorazione del 20 per cento dell'importo dell'assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

L'assegno è concesso ai soggetti residenti in Italia, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea;

oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 286/1998;

Ai fini dell'assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs. n. 251/2007);

Il beneficio può essere concesso anche a cittadini stranieri titolari dei seguenti permessi previsti, rispettivamente, dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007:

- A. “carta di soggiorno per familiare” per i familiari di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
- B. “carta di soggiorno permanente” per i familiari di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro;

L'assegno è pagato mensilmente dall'INPS. La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:

- 960 € (80 € al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 € annui; ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n.119/2018, l'importo complessivo dell'assegno è di 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui);
- 1.920 € (160 € al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 € annui. Ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l'importo mensile è di 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno è aumentato del 20% ed è pari a:

- 1.152 euro (96 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
- 2.304 euro (192 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

#### *Altri requisiti*

- convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente; devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);
- ISEE del minore per il quale il beneficio è richiesto (c.d. ISEE minorenni), non superiore ai 25.000 € all'anno.

#### **Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore (Bonus Mamma domani).**

La Legge di Bilancio per il 2017 ha previsto un premio di 800 euro alle donne gestanti o alle madri, alla nascita o all'adozione di minore (nazionale e internazionale) o affidamento preadottivo nazionale o internazionale, su domanda della futura madre per eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017, ovvero al compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'ottavo mese di gravidanza). È stato riconosciuto anche nel 2019, hanno pertanto diritto al premio cittadine che hanno:

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell'art. 27 del D.lgs. n. 251/2007;
- cittadine non comunitarie, in possesso 1) del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure 2) della "carta di soggiorno per familiare" per i familiari di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro oppure 3) della "carta di soggiorno permanente" per i familiari di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (rispettivamente, artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007).

Il premio viene erogato dall'INPS in unica soluzione e non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Il bonus mamme domani non prevede limiti di reddito per poter fare domanda.

L'onere derivante dall'erogazione dell'indennità è posto a carico dello Stato.

#### **Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati- contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.**

Per aiutare sostenere le famiglie con figli nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 (Art. 1, co. 335, Legge 232/2016) è previsto un contributo economico di 1.000 Euro, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini affetti da gravi patologie croniche.

Il contributo è corrisposto ai genitori, anche adottivi, residenti in Italia che siano:

- cittadini italiani o cittadini dell'UE, (i cittadini non comunitari e in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani per effetto dell'art. 27 del D.lgs. n. 251/2007) oppure,
- cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure,
- cittadini extracomunitari titolari della "carta di soggiorno per familiare" per i familiari di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro oppure della "carta di soggiorno permanente" per i familiari di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (rispettivamente, artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007)

L'art. 1, co. 488, della Legge di Bilancio per il 2019 ha elevato a 1500 euro, su base annua, il contributo economico (parametrato su 11 mensilità per un rateo massimo di 136,37 € direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento per ogni retta mensile pagata e documentata) per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la frequenza dell'asilo nido o in unica soluzione per le forme di assistenza domiciliare, fino al compimento del 3 anno di vita del bambino.

Il contributo è corrisposto direttamente dall'Inps su domanda del genitore, dopo specifica attività di monitoraggio.

Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall'INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni.

### **Prestazioni per gli invalidi civili.**

La Costituzione italiana intende tutelare la dignità umana con uno spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l'assistenza sociale dei minorati civili si esprime con protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro).

Per accedere alle protezioni è necessario che lo status di invalido sia ufficialmente riconosciuto dalle competenti amministrazioni dello Stato.

Tali prestazioni spettano agli invalidi civili totali e parziali, ai non vedenti e ai sordomuti.

I benefici economici che possono essere erogati a chi è riconosciuto invalido civile sono: assegno mensile, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, provvidenze per i ciechi e i sordomuti.

Tali prestazioni, in linea generale, spettano ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini stranieri extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se privo di permesso di soggiorno CE di lungo periodo (articolo 41 del Testo unico sull'immigrazione).

Per avere diritto a queste prestazioni è necessario essere residenti in Italia, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie ecc.).

### **Assegno mensile di assistenza per invalidi con ridotta capacità lavorativa in stato di bisogno economico**

- *Limite di reddito personale 2018 - € 4.906,72*
- *Importo mensile 2019 - € 285,66*
- *N. mensilità - 13*

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%), in età compresa tra i 18 e i 67 anni.

### **Pensione di inabilità per invalidi civili**

- *Limite di reddito personale 2018 - € 16.814,34*
- *Importo mensile 2019 - € 285,66*
- *N. mensilità - 13*

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

### **Pensione - ciechi civili parziali "ventesimisti"**

- *Limite di reddito personale 2018 - € 16.814,34*
- *Importo mensile 2019 - € 285,66*
- *N. mensilità - 13*

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, di qualunque età.

## **Pensione – sordi**

- *Limite di reddito personale 2018 - € 16.814,34*
- *Importo mensile 2019 - € 285,66*
- *N. mensilità - 13*

È una prestazione economica rilasciata su richiesta a chi è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante la crescita.

## **Pensione - ciechi civili assoluti**

- *Limite di reddito personale 2018 - € 16.814,34*
- *Importo mensile 2019 - € 308,93, senza ricovero; € 285,66 con ricovero*
- *N. mensilità - 13*

È una prestazione economica, erogata a domanda, ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti con residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuali correzioni.

## **Indennità invalidi civili.**

Le indennità sono cumulabili con le pensioni e non sono vincolate al reddito personale.

### **Indennità di accompagnamento - ciechi civili assoluti**

- *Importo mensile 2019 - € 921,13*
- *N. mensilità - 12*

È una prestazione economica erogata a domanda, in favore di soggetti riconosciuti ciechi assoluti.

### **Indennità di accompagnamento per persone non deambulanti o con bisogno di assistenza continua**

- *Importo mensile 2019 - € 517,84*
- *N. mensilità - 12*

È una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali (100%) a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

### **Indennità speciale - ciechi civili parziali "ventesimisti"**

- *Importo mensile 2019 - € 210,61*

- N. mensilità - 12

E' una prestazione economica, erogata a domanda a favore dei ciechi parziali, indipendentemente dall'età.

Indennità mensile di frequenza

- *Limite di reddito personale 2018 - € 4.906,72*
- *Importo mensile 2019 - € 285,66*
- N. mensilità - 12

È una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.

Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, nonché ai minori ipoacusici.

Diversamente dalle altre indennità è soggetta al limite di reddito personale.

### **Assegno sociale.**

L'assegno è una prestazione economica, erogata a domanda, di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini italiani e stranieri anziani che si trovino in condizioni economiche disagiate.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale, per i cittadini non coniugati, e in base al reddito cumulato (i beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge) con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

L'assegno è concesso con carattere di provvisorietà, poiché annualmente viene effettuata una verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza nel territorio dello Stato. Non è reversibile ai familiari superstiti e non è esportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il soggiorno all'estero di durata superiore a 30 giorni comporta la sospensione dell'assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

Qualora l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di Enti pubblici, l'assegno sociale viene ridotto sino ad un massimo del 50%.

L'assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

I requisiti richiesti:

- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana (equiparati i cittadini della Repubblica di San Marino);

- per i cittadini stranieri comunitari, i cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo: iscrizione anagrafica dopo tre mesi di permanenza nel territorio nazionale alle condizioni previste dagli artt. 7 e 9 del D.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007;
  
- per i cittadini extracomunitari, titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  
- residenza effettiva in Italia stabile e continuativa per almeno 10 anni (a decorrere dal 1° gennaio 2009) nel territorio nazionale;
  
- Stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti: devono risultare, al momento della domanda, in possesso della documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o ammesso allo status di protezione sussidiaria.

La misura massima dell'assegno è pari, per il 2019, a 457,99 € mensili (per 13 mensilità). L'importo effettivo è pari alla differenza tra l'importo intero annuale e l'ammontare del reddito annuale (il limite di reddito annuo previsto per l'anno 2019 è di € 5.953,87 per il pensionato solo e di € 11.907,74 se coniugato).

### **Articolo 6 lettera c.**

*(Le imposte, le tasse e i contributi relativi al lavoro, percepiti per ogni lavoratore)*

In merito al presente articolo si rimanda a quanto già rappresentato nel precedente rapporto del 2017.

### **ALLEGATI**

1. Decreto Interministeriale del 24 luglio 2017 (G.U. n. 211 del 9.09.2017) del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e Ministro dell'Interno, che determina per il triennio 2017-2019 il limite massimo di ingressi in Italia di 7.500 unità per la frequenza di corsi di formazione professionale e 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.
2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2017 (GU n. 12 del 16.01.2018) concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2018, che ha fissato in 30.850 quote il limite massimo di ingressi sul territorio, di cui 18.000 quote per attività stagionali legate ad esigenze dei settori agricolo e turistico-alberghiero;
3. Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

4. Nota congiunta del 7 maggio 2018 della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e dell'Ispettorato Nazionale che ha fornito chiarimenti circa la possibilità per i cittadini stranieri di svolgere un'attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, estendendo quanto previsto dall'art. 5, comma 9-bis TUI.
  5. Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71 che recepisce la direttiva Ue 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'1 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.
- 
6. Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, come convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n.136 (G.U. n. 293 del 18.12.2018), recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" che all'articolo 25-quater ha previsto l'istituzione presso questa Amministrazione del "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.
  7. Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, che al comma 286, ha incrementato il Fondo Nazionale Politiche Migratorie di euro tre milioni.
  8. La Legge 1° dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113". Il provvedimento contiene nel primo titolo nuove norme "in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione".
  9. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2019 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2019.
  10. Decreto 10 febbraio 2017 (G.U. n. 93 del 21.04.2017) del Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze (attuativo della previsione contenuta nella direttiva 52/2009) ha previsto che i lavoratori stranieri, presenti sul territorio nazionale e il cui soggiorno in Italia è irregolare, siano informati in modo dettagliato circa i loro diritti prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio.
  11. D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito dalla legge n. 132 del 1 dicembre 2018, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione.
  12. L'art. 1 del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge n. 26/2019) ha introdotto, a decorrere del mese di aprile 2019, il Reddito di Cittadinanza (RdC), quale misura di contrasto alla povertà e di sostegno delle famiglie in condizioni disagiate, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.
  13. Osservazioni di Cgil, Cisl, Uil.
  14. Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.

